

Pubblicato il 27/09/2017

**N. 00861/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2016, proposto dal dott. Federico Formenti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Biondaro e Antonio Sartori e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Polo, n. 2988

contro

Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima, in Venezia, San Marco, n. 63

nei confronti di

dott.ssa Barbara Pellegrini, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vanti e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278

per la declaratoria di inesistenza e/o nullità e, comunque, per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Rettore dell'Università di Verona n. 2016-UNVRCLE-0228618 del 5 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2016, recante

accertamento della regolarità “degli atti relativi alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa” per n. 1 posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, per il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento della predetta Università, dai quali è risultata vincitrice la dr.ssa Barbara Pellegrini;

- della nota del Rettore n. 213321 del 2 agosto 2016, recante invito alla commissione giudicatrice a riunirsi per procedere all'integrazione dei giudizi;
- del verbale n. 1, redatto dalla commissione giudicatrice nella seduta telematica del 24 agosto 2016 e dei relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso alla procedura comparativa.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati presentata in via incidentale dal ricorrente e preso atto del suo rinvio al merito;

Visti il controricorso e la documentazione dell'Università degli Studi di Verona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata dott.ssa Barbara Pellegrini;

Visti l'atto di rinuncia al mandato dei difensori della controinteressata e la memoria illustrativa di quest'ultima contenente nuova procura alle liti;

Visti la memoria conclusiva ed i documenti depositati dal ricorrente;

Viste, altresì, le memorie di replica della controinteressata e del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 5 luglio 2017 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Il ricorrente, dott. Federico Formenti, ricercatore per otto anni presso l'Università di Oxford ed oggi professore associato presso il King's College di Londra, espone di avere partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Verona con bando pubblicato nella G.U. n. 41 del 25 maggio 2010, per la copertura

di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, all'esito della quale risultava vincitrice la dott.ssa Barbara Pellegrini.

Ritenendo l'operato della commissione giudicatrice illegittimo, il dott. Formenti impugnava gli atti della procedura concorsuale innanzi a questo Tribunale, che, con sentenza n. 1318 del 30 ottobre 2012, ne disponeva l'annullamento, per difetto di motivazione e per non corretta applicazione dei parametri bibliometrici di cui al d.m. n. 89/2009.

A seguito di tale sentenza, l'Università, con decreto rettorale n. 2209/2013, ha nominato una nuova commissione giudicatrice, la quale, all'esito dei formulati giudizi individuali, collegiali e finale, ha concluso nuovamente per l'attribuzione del posto messo a concorso in favore della dott.ssa Barbara Pellegrini.

Detto esito è stato nuovamente impugnato dall'esponente, che ha chiesto l'annullamento degli atti della rinnovata procedura comparativa e anche stavolta il ricorso è stato accolto da questo Tribunale con sentenza n. 407 del 14 aprile 2015, in virtù della fondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame: attinenti, rispettivamente, l'uno all'utilizzo da parte della commissione, quale unico metro valutativo prevalente su tutti gli altri, del criterio della congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore disciplinare messo a concorso, l'altro al difetto di motivazione circa l'effettiva congruenza delle pubblicazioni prodotte dai candidati.

L'Università ha proposto appello al Consiglio di Stato, respinto con sentenza della Sezione Sesta n. 3185 del 18 luglio 2016. Peraltro, detta sentenza – come sottolineano Università e controinteressata – ha ritenuto corretta e da confermare la sentenza appellata solo nella parte in cui questa ha accolto il terzo motivo di ricorso, mentre l'ha censurata nella parte in cui aveva accolto il secondo motivo, ovviamente senza che ciò bastasse a sovvertire l'esito della controversia.

L'esponente lamenta che:

1) in pretesa esecuzione della sentenza, il Rettore dell'Università di Verona invitava, con nota prot. n. 213321 del 2 agosto 2016, la commissione giudicatrice a riunirsi per

procedere all'integrazione dei giudizi;

2) la commissione si riuniva in data 24 agosto 2016, procedendo alla ridetta integrazione, a seguito della quale è risultata vincitrice della procedura comparativa, ancora una volta, la dott.ssa Barbara Pellegrini;

3) con decreto n. 2016-UNVRCLE-0228618 del 5 settembre 2016, il Rettore accertava la regolarità “degli atti relativi alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa”.

Avverso gli atti ora indicati ai nn. 1, 2 e 3 è insorto il dott. Formenti, impugnandoli con il ricorso in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

A supporto del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- inesistenza dell'atto e nullità per elusione e violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990, poiché, da un lato, gli atti impugnati sarebbero stati emessi in radicale assenza di potere da parte della P.A., atteso che dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 407/2015, confermata dal Consiglio di Stato, sarebbe derivato l'obbligo per l'Università di indire una nuova procedura di valutazione comparativa e non – com'è avvenuto – di procedere ad un'integrazione dei giudizi della procedura censurata; dall'altro, detti atti sarebbero nulli, giacché i criteri di massima utilizzati dalla commissione sarebbero gli stessi già usati nella precedente valutazione del 2013, così come identica sarebbe la tabella riassuntiva: ciò, sebbene tale tabella fosse stata censurata sia dal giudice di primo grado, sia da quello di secondo grado. L'elusione del giudicato dipenderebbe anche dal fatto che la commissione si sarebbe limitata ad applicare il criterio della maggior congruenza soltanto al settore delle pubblicazioni, omettendo completamente qualsiasi giudizio o riferimento ai titoli posseduti dai candidati e, così, danneggiando il dott. Formenti, i cui titoli non sarebbero stati valutati durante la cd. integrazione dei giudizi;

- contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A., carenza assoluta di motivazione, poiché l'impugnato decreto rettorale avrebbe accertato la regolarità degli atti “relativi

alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa”, ma detta rinnovazione non ci sarebbe mai stata, essendosi limitata la P.A. alla mera “integrazione dei giudizi” (della precedente procedura). Inoltre, il decreto rettorale avrebbe citato in modo non corretto le sentenze del T.A.R. Veneto n. 407/2015 e del Consiglio di Stato n. 3185/2016 citt., per di più omettendo di riportare parti fondamentali di tali decisioni, da cui si sarebbe dovuta ricavare l’esigenza di una riformulazione della tabella riassuntiva e, per l’effetto, di una valutazione dei titoli dei candidati, compresi quelli preferenziali;

- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione sotto ulteriore profilo, violazione dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. sotto ulteriore profilo, violazione degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 89/2009 e dell’art. 6 del bando di concorso, poiché in sede di integrazione dei giudizi la commissione esaminatrice, nei giudizi individuali e nel giudizio collegiale, si sarebbe limitata a valutare l’originalità e l’innovatività delle pubblicazioni scientifiche senza considerare l’importanza delle stesse. La commissione avrebbe irragionevolmente assimilato il criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni a quello della congruenza delle stesse rispetto al settore di riferimento, come emergerebbe anche dalle espressioni utilizzate per la valutazione di detto criterio. Peraltro, la valutazione delle pubblicazioni sotto l’ora visto criterio della “congruenza” presenterebbe profili di palese illogicità, abuso di potere, disparità di trattamento a danno del ricorrente. Ancora, la commissione non avrebbe correttamente applicato il criterio di valutazione delle pubblicazioni fondato sulla determinazione dell’apporto individuale del candidato in caso di partecipazione di questi a lavori in collaborazione. Infine, sarebbe inesatta l’affermazione della commissione, secondo cui i parametri bibliometrici sarebbero equivalenti tra il dott. Formenti e la dott.ssa Pellegrini, “se calcolati per le pubblicazioni per le quali è completa la congruenza con il SSD oggetto di questa valutazione comparativa”, poiché anche in relazione a tali pubblicazioni il ricorrente presenterebbe un indice “impact factor” medio (3,395) doppio rispetto a

quello della controinteressata (1,691);

- violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 117/2000 e dell'art. 7 del bando, atteso che nel caso di specie il Rettore avrebbe omesso di eseguire il controllo formale dell'operato della commissione, riguardante la corrispondenza della procedura alle varie fasi previste dalla normativa. Al contrario, con la nota del 2 agosto 2016, di invito ai commissari a riunirsi, il Rettore avrebbe autorizzato lo svolgimento di un sub-procedimento di integrazione dei giudizi ex se illegittimo.

Da ultimo il ricorrente ha chiesto al Tribunale la nomina di una nuova ed imparziale commissione, a garanzia del corretto funzionamento della procedura concorsuale.

Si è costituita in giudizio l'Università di Verona, depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa Barbara Pellegrini, provvedendo alla designazione di un nuovo difensore dopo la rinuncia dei legali che la rappresentavano e resistendo a sua volta alle domande attoree.

Su richiesta delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al merito.

In vista dell'udienza pubblica, il dott. Formenti ha depositato una memoria ed ulteriori documenti, insistendo per l'accoglimento del gravame. Il medesimo ricorrente e la controinteressata hanno, poi, depositato memorie di replica.

All'udienza pubblica del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

È sottoposta nuovamente (per la terza volta) all'esame di questo Tribunale l'annosa questione della lamentata illegittimità degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Verona, con bando pubblicato nella G.U. n. 41 del 25 maggio 2010, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 – “Metodi e didattiche delle attività sportive”.

Questa volta le censure del ricorrente – che è sempre lo stesso candidato: il dott. Federico Formenti – si appuntano sugli atti adottati dall'Università successivamente alle sentenze di questo Tribunale n. 407/2015 (che ha accolto per la seconda volta il ricorso

del dott. Formenti), nonché del Consiglio di Stato n. 3185/2016 (che ha respinto l'appello proposto contro la precedente): atti i quali – a detta di parte ricorrente –, nel riconfermare quale vincitrice della procedura la controinteressata dott.ssa Barbara Pellegrini, non avrebbero dato corretta esecuzione alle sentenze ora indicate e, comunque, sarebbero affetti da plurime illegittimità.

Ai fini della decisione si rivela, pertanto, necessario riportare in sintesi i passaggi principali delle pronunce in discorso.

Ed invero, l'adito T.A.R. Veneto, con la sentenza di questa Sezione n. 407/2015:

- ha accolto il secondo motivo di gravame, tramite cui era stata dedotta l'illegittimità dell'utilizzo, da parte della commissione esaminatrice, quale unico metro valutativo prevalente su tutti gli altri, del criterio della congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare messo a concorso;
- ha, altresì, accolto il terzo motivo, mediante il quale era stato lamentato il difetto di motivazione circa l'effettiva congruenza delle pubblicazioni prodotte dai candidati;
- ha assorbito le altre doglianze proposte (ed in particolare quelle di illegittimità del provvedimento di nomina della commissione e di illegittimità del decreto rettorale di verifica della regolarità della procedura), senza pronunciarsi sulle stesse;
- nel pronunciarsi sul ricorso, lo ha accolto “nei sensi di cui in motivazione” (secondo quanto recita il dispositivo della sentenza de qua).

Ai fini che qui interessano, mette conto evidenziare:

- a) che, come eccepito dalla difesa erariale e dalla controinteressata, il dispositivo della decisione in parola – a differenza della sentenza di questa Sezione n. 1318/2012, recante accoglimento del primo ricorso del dott. Formenti – non contiene alcuna statuizione in ordine all'annullamento dei verbali, alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa ed alla nomina di una nuova e diversa commissione esaminatrice incaricata di effettuarla;
- b) che, nell'indicare i motivi dell'accoglimento del gravame, la sentenza n. 407 cit. richiama anche l'assenza, nei giudizi in contestazione, delle dovute considerazioni circa l'originalità, l'innovatività e l'importanza di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche

prodotte dai candidati, pur trattandosi di criteri espressamente richiamati, quali primari parametri di valutazione, nell'allegato al verbale n. 1 dei lavori della commissione.

Dal canto suo, la pronuncia del giudice di appello (n. 3185/2016):

- ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il secondo motivo di gravame: ciò, ritenendo legittimi e corretti i criteri di massima di valutazione delle pubblicazioni scientifiche che la commissione aveva stabilito a pag. 5 dell'allegato al verbale n. 1, laddove viene attribuito rilievo preponderante e, comunque, prioritario – ma, si precisa, non esclusivo – alla “congruenza di settore” delle pubblicazioni, intesa come congruenza con il S.S.D. (settore scientifico–disciplinare) messo a concorso e con i settori scientifici interdisciplinari e correlati, senza, però, – si sottolinea – obliterare l'originalità, l'innovatività e l'importanza delle pubblicazioni;

- ha confermato, invece, la sentenza appellata nella parte in cui aveva accolto la censura di difetto di motivazione formulata con il terzo motivo, per la carenza di motivazione inficiante l'operato della commissione relativamente all'applicazione del criterio dell'effettiva “congruenza di settore” delle pubblicazioni prodotte dai candidati: ciò, perché correttamente la sentenza impugnata ha osservato che, mentre per le valutazioni attinenti agli altri candidati l'incongruenza delle pubblicazioni risulta spiegata in concreto dalla P.A., mediante il riferimento alla focalizzazione dell'attività di ricerca su “modelli animali”, ovvero su “studi di carattere psicologico ed educativo”, i giudizi individuali e collegiali della commissione non hanno esposto le ragioni per le quali le pubblicazioni della dott.ssa Pellegrini sono state ritenute congruenti e, invece, quelle del dott. Formenti sono state ritenute solo parzialmente congruenti.

Ai fini che qui interessano, è necessario sottolineare:

c) che la sentenza di appello nulla ha affermato in ordine alla costituzione e alla composizione della commissione giudicatrice e, al pari di quella di primo grado, non ha disposto l'annullamento di tutti gli atti della procedura valutativa, né la nomina di una nuova commissione incaricata di provvedere alla sua rinnovazione ab initio;

d) che anche il Consiglio di Stato, al pari del giudice di prime cure, ha sanzionato l'utilizzo, da parte della commissione, del solo criterio valutativo della “congruenza di

settore” e l’assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai profili dell’originalità e di “quant’altro indicato nel verbale n. 1”, sebbene si trattasse di profili da considerare in via aggiuntiva, avendo la commissione previsto l’uso altresì dei criteri valutativi dell’originalità, innovatività “e quant’altro previsto”.

Orbene, da quanto ora detto si ricava l’infondatezza del primo motivo, lì dove con esso si censura la carenza di potere da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, per avere l’Università violato l’obbligo di indire una nuova procedura di valutazione comparativa: obbligo che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe derivato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 407/2015 cit. e da quella del Consiglio di Stato di conferma della precedente, e che, invece, come si è appena esposto, in nessun modo è desumibile da tali decisioni.

Per la medesima ragione, sono infondati altresì il secondo ed il quarto motivo di ricorso. Ed invero, l’impossibilità di desumere dalle sentenze ora riferite – diversamente dalla precedente sentenza del T.A.R. Veneto n. 1318/2012 cit. – un obbligo dell’Università di rinnovazione della procedura, fa sì che il Rettore non fosse tenuto a compiere alcuna attestazione della regolarità degli atti della ridetta rinnovazione, né potesse farlo. La presenza di un’attestazione redatta in questi termini, nel decreto rettorale del 5 settembre 2016, non può allora aver altro significato che quello di un errore materiale o di un’irregolarità dello stesso, l’attestazione del Rettore avendo ad oggetto, in realtà, la regolarità degli atti della procedura di integrazione dei giudizi (cioè della procedura realmente posta in essere dalla P.A.).

Né può affermarsi, come fa il ricorrente, che il Rettore non avrebbe svolto alcun controllo formale della corrispondenza della procedura alle varie fasi previste dalla normativa, avendo egli autorizzato (rectius: avviato) il procedimento di integrazione dei giudizi, senza verificare l’ottemperanza degli atti compiuti alle sentenze emesse. In realtà, poiché – come detto – da tali sentenze non si ricavava alcun obbligo per l’Università di rinnovare l’intera procedura comparativa, non è rinvenibile alcuna elusione e/o violazione del giudicato formatosi e, pertanto, nessuna omissione da parte del Rettore – quantomeno sotto il profilo ora in esame – nel controllare che il giudicato

stesso fosse puntualmente eseguito.

Ancora, dagli elementi più sopra riferiti emerge l'infondatezza del primo motivo, lì dove contiene la censura di elusione del giudicato, per essersi la commissione limitata ad applicare il criterio della maggiore congruenza solo al settore delle pubblicazioni, omettendo qualsiasi giudizio o riferimento ai titoli posseduti dai candidati. Anche per questo verso, infatti, si osserva che né dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 407/2015, né da quella del Consiglio di Stato che ha respinto il relativo appello, è ricavabile un obbligo della commissione giudicatrice di procedere ad una rivalutazione dei titoli dei candidati, onde verificarne la maggiore o minore congruenza rispetto al S.S.D. (settore scientifico–disciplinare) messo a concorso.

Infondate sono anche le doglianze mosse dal dott. Formenti, sempre con il primo motivo, avverso la tabella riassuntiva dei dati dei candidati, messa a disposizione dei commissari e allegata al verbale n. 1 del 24 agosto 2016.

Il ricorrente lamenta, infatti, che la commissione abbia persistito nell'uso di detta tabella, in toto coincidente con la tabella già utilizzata nella precedente valutazione del 2013, sebbene quest'ultima fosse stata pesantemente censurata sia dal T.A.R. Veneto, sia dal Consiglio di Stato.

A ben vedere, tuttavia, ciò che le sentenze del 2015 e del 2016 hanno censurato non è l'illegittimità della tabella in sé, ma la sua inidoneità, di per sé sola, a supportare sotto il profilo della motivazione i giudizi espressi dalla commissione sui candidati, dovendo detti giudizi essere accompagnati da un più ricco apparato motivazionale: l'illegittimità, pertanto, attiene ai ridetti giudizi, in quanto privi di adeguata motivazione, e non alla tabella riassuntiva.

Inoltre, sono infondate le censure mosse dal ricorrente alla tabella in discorso con il terzo motivo, lì dove lamenta un'erronea valutazione, a suo danno e a beneficio della controinteressata, del criterio dell'apporto individuale dei candidati nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Sostiene, in specie, il dott. Formenti di avere ricoperto quattro volte il ruolo di primo autore e tre volte quello di “corresponding author”, mentre la vincitrice avrebbe

ricoperto tre volte il ruolo di primo autore e nessuna volta quello di “corresponding author”. Il primo, perciò, avrebbe ricoperto per ben sette volte ruoli rilevanti rispetto agli altri coautori, mentre la seconda solo tre volte, epperò di una siffatta evidente prevalenza del dott. Formenti non si troverebbe alcuna menzione nei giudizi della commissione; anzi, nel giudizio collegiale sul ricorrente non sarebbe mai indicato né il ruolo di primo autore, né quello di “corresponding author” dallo stesso rivestito.

In contrario, tuttavia, si richiamano le argomentazioni della controinteressata, la quale ha posto in evidenza come il calcolo del ricorrente derivi da una duplicazione del conteggio delle pubblicazioni in cui egli risulta, nel contempo, “first author” e “corresponding author” (rispettivamente 4 e 3), con il corollario che il dott. Formenti avrebbe rivestito un ruolo rilevante non in sette ma solo in quattro casi di partecipazione a lavori in collaborazione. Analogamente, la dott.ssa Pellegrini avrebbe avuto il ruolo di “corresponding author” in tutte e tre i casi in cui era risultata, nel contempo, quale “first author”.

Orbene, i dati forniti dalla controinteressata trovano una significativa corrispondenza in quelli recati dalla tabella riassuntiva sopra ricordata, in cui, relativamente ai lavori svolti in compartecipazione, sono elencate: per il dott. Formenti, due pubblicazioni congruenti con il S.S.D. messo a concorso e due pubblicazioni congruenti con settori affini, per un totale di n. 4 pubblicazioni; per la vincitrice dott.ssa Pellegrini, tre pubblicazioni congruenti con il S.S.D. messo a concorso e zero pubblicazioni congruenti con settori affini, per un totale di n. 3 pubblicazioni. Dal ché si evincono, ad un tempo, la correttezza della suddetta tabella riassuntiva, nonché l'infondatezza delle censure formulate dal ricorrente avverso la stessa ed avverso le presunte manipolazioni che la commissione esaminatrice avrebbe operato con riguardo al criterio valutativo ora analizzato: infatti, del tutto ragionevolmente la commissione ha evitato duplicazioni nel conteggio di una medesima pubblicazione e, soprattutto, ha evitato tali duplicazioni in relazione sia al ricorrente, sia alla controinteressata, senza incorrere in nessuna disparità di trattamento tra i due candidati.

È, invece, fondato e da condividere il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si

censura con esso la mancata valutazione, da parte della commissione, dell'importanza delle pubblicazioni presentate dai candidati, sebbene si trattasse di criterio valutativo espressamente indicato dalla lex specialis e dalla stessa commissione giudicatrice, la quale, perciò, avrebbe dovuto rigorosamente attenersi. In particolare:

a) il bando della procedura valutativa per cui è causa, all'art. 6, quinto comma, lett. a), prevedeva espressamente che, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, la commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione i criteri dell'originalità, innovatività ed importanza di ogni pubblicazione scientifica (v. all. 1 al ricorso);

b) sia la sentenza del T.A.R. Veneto n. 407/2015 cit., sia quella del Consiglio di Stato n. 3185/2016 cit. hanno censurato il pregresso operato della commissione, per avere questa ommesso di considerare l'originalità, l'innovatività e l'importanza delle pubblicazioni prodotte dai candidati, pur trattandosi di criteri valutativi enunciati dalla medesima commissione nel verbale n. 1. Per quanto qui interessa, la sentenza di primo grado ha esplicitamente richiamato la necessità che la commissione valutasse l'importanza di tali pubblicazioni ed analoga necessità è stata implicitamente indicata, altresì, dalla sentenza di appello, lì dove questa ha censurato la commissione per non aver motivato in ordine agli aspetti di originalità "e quant'altro indicato nel verbale n. 1";

c) la difesa erariale ha prodotto (v. doc. 3), in allegato al verbale n. 1 del 24 agosto 2016, i criteri di massima ex d.m. n. 89/2009, alla cui osservanza la commissione si è autovincolata nella procedura di valutazione, tra cui rientrano, ancora una volta, i criteri valutativi dell'originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione (v. lett. b) di pag. 2).

Vi era, perciò, un obbligo della commissione di valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati sotto il profilo, tra l'altro, della loro importanza, derivante sia dal bando, sia dal giudicato formatosi, sia dall'autovincolo stabilito della commissione stessa (aggiuntivo rispetto all'autovincolo derivante dal bando: cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 febbraio 2003, n. 920).

Orbene, tale obbligo è stato disatteso non solo nella procedura valutativa censurata dalle sentenze di primo e secondo grado poc'anzi riferite, ma anche nella procedura di integrazione dei giudizi oggi in contestazione.

Al riguardo, infatti, la P.A. è partita da un evidente equivoco e cioè che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3185/2016, fosse necessario integrare la motivazione dei giudizi solamente in relazione ai parametri dell'originalità e dell'innovatività delle pubblicazioni scientifiche (v. la nota rettorale di riconvocazione della commissione prot. n. 213321 del 2 agosto 2016). L'equivoco non è stato dissipato in alcun modo dalla commissione, la quale vi ha, invece, persistito, con il corollario che ancora una volta i giudizi emessi risultano viziati.

Da una parte, invero, il verbale n. 1 del 24 agosto 2016 ha richiamato l'ora vista nota rettorale del 2 agosto 2016; dall'altra, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale espressi dalla commissione in ordine alle pubblicazioni scientifiche del dott. Formenti non recano nessun riferimento al parametro valutativo dell'importanza delle pubblicazioni stesse ed analoga mancanza si rinviene nei giudizi, individuali e collegiali, relativi alle pubblicazioni della dott.ssa Pellegrini (v. all. 2 al verbale del 24 agosto 2016). È evidente che non potevano essere utilizzate, a tal proposito, le scarse indicazioni in ordine all'importanza delle pubblicazioni contenute nei precedenti giudizi del 12 dicembre 2013 (v. doc. 3 della difesa erariale), perché già censurate, per la loro insufficienza, dalle sentenze del T.A.R. Veneto n. 407/2015 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3185/2016.

Nei riferiti giudizi individuali e collegiali non si trovano, né per il dott. Formenti, né per la dott.ssa Pellegrini, riferimenti al criterio del cd. impact factor medio e solo nel giudizio complessivo finale si legge che “i parametri bibliometrici complessivi, che limitatamente a IF e numero di citazioni (ma non H index), sono più elevati in..... e Formenti, tornano ad essere pressoché equivalenti tra Formenti e Pellegrini..... se calcolati per le pubblicazioni per le quali è completa la congruenza con il SSD oggetto di questa valutazione comparativa”.

La commissione, perciò, a quanto si evince dal citato giudizio complessivo finale,

avrebbe valutato l'importanza soltanto delle pubblicazioni scientifiche dei candidati per le quali appariva completa la congruenza con il S.S.D. messo a concorso, ma è evidente che un siffatto *modus operandi* presenta plurime illegittimità:

a) perché il criterio dell'importanza delle pubblicazioni non può essere confuso con il criterio della congruenza delle stesse ed annullato all'interno di questo, trattandosi di criteri che il bando prevede come distinti e autonomi e che, perciò, devono formare oggetto di separata valutazione;

b) perché, in ogni caso, la valutazione di equivalenza dei parametri bibliometrici tra il ricorrente e la controinteressata per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche congruenti con il S.S.D. avrebbe dovuto essere supportata da un idoneo apparato motivazionale e dimostrativo, qui del tutto assente: invero, la valutazione di equivalenza non viene esplicitata nei suoi singoli passaggi, di talché non si riesce a comprendere l'iter logico seguito dalla commissione per affermare detta equivalenza, ferma restando, in ogni caso, la carenza di qualunque valutazione dell'importanza delle pubblicazioni nei giudizi individuali e collegiali relativi ai singoli candidati;

c) da ultimo, perché la valutazione dell'importanza delle pubblicazioni limitata alle pubblicazioni interamente congruenti con il S.S.D. messo a concorso appare non conforme alla *lex specialis* (art. 6 del bando), che imponeva di valutare l'importanza di "ciascuna pubblicazione scientifica" e, quindi, ad es., anche l'importanza delle pubblicazioni congruenti con ambiti affini.

Nemmeno la tabella riassuntiva con i dati dei singoli candidati messa a disposizione dei commissari e più sopra ricordata consente di far luce sulle valutazioni operate dalla commissione in relazione al criterio dell'importanza delle pubblicazioni, poiché essa: a) nulla dice sul *cd. impact factor medio*; b) mostra un *cd. impact factor totale* nettamente maggiore per il dott. Formenti rispetto alla dott.ssa Pellegrini, la quale, invece, prevale, pur se di poco, per il parametro delle citazioni totali (l'ulteriore parametro, attinente al *cd. H index*, ha ugual valore per i due candidati).

Ne discende, in conclusione, la fondatezza della doglianza ora analizzata, che deve, perciò, essere accolta.

Da ultimo, sono inammissibili tutti i profili di contestazione dedotti con il terzo motivo di ricorso, lì dove finalizzati – come giustamente eccepisce la controinteressata – a sostituire al giudizio della commissione il giudizio del G.A.: ciò, in base al noto insegnamento giurisprudenziale, secondo cui è preclusa al G.A. la sostituzione di proprie valutazioni rispetto a quelle espresse dalla commissione di concorso, ma il giudice si deve limitare ad una generale verifica della congruità del punteggio attribuito, trattandosi di attività afferente alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli tali da comportare un vizio della funzione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404); è, perciò, inammissibile il tentativo del ricorrente di introdurre, tramite una propria tabella, giudizi di valore differenti rispetto alle valutazioni della commissione, così invadendo il merito dell'azione amministrativa, sottratto, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, 15 dicembre 2014, n. 702).

È, all'opposto, fondata e da accogliere la censura mossa dal ricorrente avverso il concreto utilizzo, da parte della commissione, del criterio della "congruenza" delle pubblicazioni: tale censura, infatti, – formulata anch'essa con il terzo motivo – non trasmoda in un inammissibile sindacato del merito dell'azione amministrativa, ma si basa su elementi tali da ingenerare dubbi circa la ragionevolezza e la logicità delle valutazioni della commissione.

In dettaglio, suscita perplessità la circostanza che tre delle pubblicazioni prodotte dal dott. Formenti (la n. 2, la n. 5 e la n. 6) siano state giudicate congruenti non con il settore scientifico–disciplinare messo a concorso (M-EDF/02), ma con settori affini, senza, però, specificare quali fossero i settori affini. Ciò, diversamente dalla vincitrice, di cui sono state giudicate congruenti con settori affini due delle pubblicazioni prodotte (la n. 7 e la n. 8), essendosi, tuttavia, precisato quali erano detti settori affini (la Fisiologia e la Patologia).

A nulla vale obiettare, come fa la controinteressata, che la legittimità della preminenza accordata al criterio della congruenza delle pubblicazioni è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3185/2016 cit., poiché qui non si dubita di siffatta

preminenza, ma della ragionevolezza e logicità nell'uso del criterio in parola da parte della commissione.

Analogamente, nessuna rilevanza si può attribuire all'osservazione, sempre della controinteressata, che la commissione giudicatrice avrebbe utilizzato, per valutare la congruenza delle pubblicazioni con il settore di riferimento, dati tratti da banche dati scientifiche riconosciute internazionalmente e adottate a riferimento dal Ministero dell'Istruzione (in specie: la banca dati "Web of Science"). Da un lato, infatti, si tratta di osservazione che non trova idoneo riscontro nella documentazione in atti, dall'altro la stessa è inconferente, poiché i dubbi sull'utilizzo del criterio de quo hanno ad oggetto – come si è ora visto – la congruenza delle pubblicazioni del dott. Formenti non con il S.S.D. messo a concorso, ma con "settori affini" non meglio specificati.

Se ne desume, in conclusione, la fondatezza del terzo motivo di ricorso anche sotto il profilo appena esaminato.

In definitiva, dunque, il ricorso è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo ivi contenuto, nei limiti delle censure sopra riportate.

Per conseguenza, gli atti con esso impugnati devono essere annullati, ai fini di una rinnovazione dei giudizi ad opera della commissione giudicatrice in ordine ai due criteri valutativi della congruenza delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e della loro importanza, secondo i principi più sopra delineati: ciò, tenuto conto dell'effetto conformativo della presente decisione di annullamento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 1° dicembre 2016, n. 1314; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 aprile 2015, n. 5145).

Alla luce dei suesposti confini della decisione di annullamento, il Collegio non ravvisa gli estremi per accogliere la domanda di nomina di una nuova commissione, avanzata dal ricorrente: domanda che deve, perciò, essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell'Università di Verona, mentre sono compensate nei confronti della controinteressata, non potendosi ascrivere a quest'ultima la reiterazione della condotta illegittima della P.A..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I[^]), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla gli atti e provvedimenti impugnati;
- dispone la rinnovazione dei giudizi ad opera della commissione giudicatrice in ordine ai due criteri valutativi della congruenza delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e della loro importanza, secondo i principi delineati nella motivazione stessa;
- respinge la domanda di nomina di una nuova commissione.

Condanna l'Università di Verona al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge, compensando, invece, le spese nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi

IL SEGRETARIO